COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 462
LATTANZIO. 462
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 462
SCARPA 462

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

DE MARIA e GRAZIOSI: Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di pulizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 (2062). 462

PRESIDENTE . 462, 464, 465, 466, 467, 468
CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore* . 462, 463, 464, 468
DE LORENZO 464, 465
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 464, 465, 466, 467, 468
SCARPA 466, 467, 468
GENNAI TONIETTI ERISIA 466
USVARDI 466
SPINELLI 466, 468
CAPUA 467, 468
MALFATTI FRANCESCO 467, 468
LATTANZIO. 468

MALFATTI FRANCESCO ed altri: Modificazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, relativa agli stipendi minimi del personale sanitario degli Enti locali (2004);

PAG

DE LORENZO e FERIOLI: Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, concernente modificazioni degli articoli 41, 46 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2191) . . . 468

PRESIDENTE 468, 469, 470
LATTANZIO, *Relatore* 469
GENNAI TONIETTI ERISIA 469
CATTANEO PETRINI GIANNINA 469
MALFATTI FRANCESCO. 469
DE LORENZO 469, 470
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 470

Disegno di legge (*Discussione e reiezione*):

Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2525) 470

PRESIDENTE 470, 471, 472, 473
BARTOLE, *Relatore* 471, 472, 473
SPINELLI 471, 472
GASCO 472
PASQUALICCHIO. 472
CATTANEO PETRINI GIANNINI 472
CAPUA 472, 473
DE LORENZO. 472
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 472

Votazione segreta:

PRESIDENTE. 473, 474

La seduta comincia alle 9,45.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Lattanzio ha chiesto di fare delle dichiarazioni relative ai progetti di legge che figurano all'ordine del giorno della nostra Commissione. Ne ha facoltà.

LATTANZIO. Signor Presidente, prima di iniziare la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno, vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se è in grado – sulla base dell'impegno da lui assunto – di comunicarci la data in cui il Governo è disposto a iniziare la discussione delle proposte di legge sulla riforma del servizio farmaceutico.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Prego la Commissione di accordarmi ancora quarantotto ore di tempo prima di dare una risposta.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, la pregherei allora di mettersi in contatto, appena le sarà possibile, con il Presidente della Commissione per darci questa risposta. Non vorrei però che si ripetesse quanto mi è capitato tempo addietro, per un'altra questione, quanto mi sforzai più volte, senza mai riuscirvi, di mettermi in contatto con il gabinetto del ministero. Io penso che nel quadro di una più fattiva collaborazione bisognerebbe auspicare non dico una maggiore cordialità, ma una maggiore efficacia nei rapporti tra Governo e Commissione.

SCARPA. Signor Presidente, non è possibile che le iniziative legislative di questa Commissione siano continuamente arrestate o mortificate dagli ostacoli frapposti dal Governo. Se non vi fossero stati tanti rinvii, la legislazione sul servizio farmaceutico sarebbe già stata approvata.

Vorrei pertanto pregarla, signor Presidente, di fissare di propria iniziativa la data di convocazione del comitato ristretto o della Commissione affinché si possa iniziare la discussione sulla riforma farmaceutica.

Dato che ho la parola, mi permetta, signor Presidente, di trattare brevemente un problema che è divenuto assillante. Non avendo la nostra Commissione una propria sede, da due anni e mezzo siamo costretti a trasferirci da un'aula all'altra ad ogni nostra seduta. La mancanza di una sede stabile, come ben sappiamo, si ripercuote negativamente sulla regolarità e l'efficacia dei nostri lavori. Vi è peraltro da notare una inammissibile incongruenza, ed è questa: mentre noi non abbiamo una sede, le Commissioni speciali (che più delle Commissioni permanenti potrebbero adattarsi) si sono sempre sistemate rapidamente.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, per quanto riguarda i provvedimenti concernenti le farmacie, l'assicuro che nella prossima settimana saranno posti all'ordine del giorno, o della Commissione o del comitato ristretto, a seconda della risposta che il Governo ci darà.

Per quanto riguarda la necessità che la nostra Commissione disponga in via permanente e definitiva di una aula, la ringrazio per le indicazioni che ci ha dato anche altre volte e che sono state preziose. Noi siamo stati dal Presidente della Camera, il quale ci ha assicurato che per il mese di dicembre avremo l'aula, precisamente quella della Commissione « anti-trust ». In quella occasione, il Presidente della Camera ha fatto presente che l'onorevole Orlandi, Presidente della Commissione « anti-trust », teneva nella sede dell'aula dei documenti che dovevano servire per le pubblicazioni degli atti che dovrebbe essere ultimata per il 31 dicembre 1965.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Maria e Graziosi: Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 (2062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge De Maria e Graziosi: « Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 ».

Il relatore, onorevole Giannina Cattaneo Petrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 15 febbraio 1963, n. 151, ha modificato gli articoli 41, 66 e 67 del testo unico della legge sanitaria approvata il 27 luglio 1934 (n. 1265).

L'articolo 41 stabiliva che gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari nominati in seguito a concorso dovevano essere determinati dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il Consiglio provinciale di sanità, tenuto

conto dell'importanza del servizio. La modifica relativa dell'articolo definiva invece che, in aderenza ai principî costituzionali e democratici, già stipendi minimi degli ufficiali sanitar nominati in seguto a concorso fossero deliberati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dal consiglio comunale, e, contrariamente all'aleatorietà di questo minimo insita nell'articolo 41, stabiliva che tali minimi non potessero essere inferiori agli stipendi degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271.

Ciò appunto, per impedire che troppo aleatorie e personalistiche fossero le dicisioni del consiglio comunale. Ai sensi della tabella relativa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, tale modifica dell'articolo stabiliva pure che il servizio prestato presso enti locali diversi da quello per il quale veniva stabilito il minimo, doveva essere riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici.

La modifica dell'articolo 66 tendeva a chiarire la posizione relativa allo stato giuridico e al trattamento economico per i sanitari condotti e per il personale sanitario assimilabile, sulla base dello stato riconosciuto ai dipendenti del comune nella legge comunale e provinciale. La modifica dell'articolo 66 stabilisce che lo speciale emolumento per ciascun comune o consorzio viene deliberato dal consiglio comunale o dal consorzio, e approvato dalla giunta provinciale amministrativa, integrato dalla partecipazione del medico provinciale, e sentito il consiglio provinciale di sanità. Tale modifica mantiene l'obbligo di stabilire il numero delle condotte mediche veterinarie e ostetriche e quello di adeguare lo stato giuridico e il trattamento economico dei sanitari a quello degli altri dipendenti. Le amministrazioni comunali e consorziali hanno quindi logicamente anche l'obbligo di riservare al personale sanitario i miglioramenti che *ex lege* concedono ai propri dipendenti in genere, aventi posizione giuridica uguale.

La modifica dell'articolo 67 del testo unico risponde ad identici criteri, rimandando al consiglio comunale le attribuzioni che in regime non democratico erano state affidate alla giunta provinciale amministrativa. Il consiglio comunale, nella modifica dell'articolo 67, di cui all'articolo 3 della legge n. 151, fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita (il che significa in questo caso anche assistenza veterinaria gratuita) alle condizioni topografiche delle condotte e alle presumibili fonti di reddito professionale di esse. Tale articolo sancisce anche che in ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i sanitari ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Il suddetto articolo sancisce pure che, a tutti gli effetti di carriera ed economici, è riconosciuto il servizio prestato presso altri enti locali.

Nonostante le modifiche di cui alla legge n. 151, sono sorte in sede di applicazione della legge notevoli perplessità e difficoltà (a parte il fatto che diversi comuni si sono ben guardati dal portare gli stipendi ai minimi stabiliti), tanto che il Ministero della sanità ha chiesto al Consiglio di Stato il parere sulla portata delle modifiche, soprattutto per quanto si riferisce al riconoscimento del servizio prestato presso altri enti locali, ai fini della carriera e del trattamento economico. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che gli articoli 1 e 3 della legge n. 151 abbiano un carattere di eccezione e debbano trovare la loro applicazione soltanto nei confronti del personale sanitario esplicitamente indicato nei due articoli 1 e 3 e non per quello ad esso assimilabile.

Ora, l'articolo parla di « sanitari condotti » facendo allusione al « servizio ». Ma un conto è dire « servizio sanitario condotto », un conto è dire « servizio veterinario condotto », un conto è dire « servizio condotto ». Si trattava di indicare con un aggettivo riferito alle persone quello che è il « servizio ».

Quindi il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1961, n. 264, che disciplina definitivamente i servizi sanitari e gli organi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica, ha abolito la illogica distanza tra veterinari condotti e non condotti ed ha stabilito che dello ufficio dei veterinari comunali fanno parte indistintamente: a) i veterinari condotti addetti al servizio di assistenza veterinaria; b) il direttore del macello pubblico; c) i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria; d) il veterinario comunale capo che dirige l'ufficio veterinario nei comuni dove prestano servizio più veterinari.

L'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 151 secondo l'interpretazione data dal Consiglio di Stato ha fatto sì che fossero rimasti esclusi dal beneficio del riscatto del servizio prestato presso altri enti locali tutti i sanitari veterinari comunque addetti ai vari servizi

sopra elencati, anche se nominati in seguito a concorso e anche se non era assolutamente possibile fare eccezioni sul loro reale stato giuridico di sanitari comunali.

In conseguenza del sopra ricordato parere del Consiglio di Stato, i veterinari comunali non condotti e gli altri veterinari hanno avuto il solo beneficio economico del trattamento economico di base (là dove i comuni l'hanno riconosciuto) e sono rimasti esclusi dal beneficio degli scatti per la carriera legalmente maturata presso altri enti locali.

La presente proposta di legge tende quindi a colmare una reale lacuna ed a togliere un'ingiusta discriminazione tra dipendenti di enti locali aventi uguale stato giuridico ed uguali diritti. La proposta di legge vuole quindi riservare a tutti i veterinari comunali i benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151.

Prima di proporre alla Commissione l'approvazione dell'articolo unico, voglio solo aggiungere, a titolo di ulteriore chiarificazione, che ritengo, nonostante la trasformazione attuale dello stato giuridico dei veterinari provinciali, in relazione alla creazione del Ministero della sanità, che nel caso di avvenuto passaggio dei veterinari stessi al servizio comunale, dovrebbe rimanere stabilito che il servizio prestato in sede provinciale debba e possa essere naturalmente considerato a tutti gli effetti perché, appunto, antecedentemente quel servizio aveva carattere di servizio dipendente da ente locale. Voi sapete, onorevoli colleghi, di quella famosa commissione fra Sanità, prefetture e province. Comunque, potrebbe in un secondo tempo essere esaminata la possibilità di considerare questo servizio. Non dovrebbe infatti accadere che, passando alle dipendenze di un ministero, questi sanitari che prima facevano capo ad un ente locale si vedano considerato perduto quel periodo della loro attività.

PRESIDENTE. Desidero far notare che il problema sollevato dall'onorevole relatore alla fine della sua relazione non ha diretta attinenza con la proposta di legge in esame e che pertanto va risolto in sedi più opportune.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LORENZO. Mi dichiaro favorevole all'approvazione della proposta di legge, associandomi a tutte le considerazioni svolte dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è perfettamente d'accordo sui motivi che ispirano la proposta di legge, ma si permette di proporre un testo più chiaro, del quale do lettura:

ART. 1.

L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo modificato dallo articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, è sostituito dal seguente:

Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali, e dei veterinari comunali indicati nelle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, nominati in seguito a concorso, sono deliberati tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso gli stipendi non possono esere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato della carriera direttiva aventi qualifica di consigliere di seconda classe o equiparata.

È riconosciuto a favore ei medici e veterinari indicati al comma precedente, dipendenti di ruolo degli enti locali, a tutti gli effetti di stipendio e di carriera, il servizio prestato presso altri enti locali rispettivamente in qualità di ufficiale sanitario, medico addetto agli uffici sanitari e medico condotto, di veterinario comunale, veterinario addetto ai servizi di assistenza veterinaria, direttore di pubblico macello, e veterinario addetto a vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale.

ART. 2.

L'articolo 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale fissa gli stipendi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, secondo le norme che saranno ssate dal Ministero della sanità con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In ogni caso gli stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato delle carrieer direttive aventi qualifica di

consigliere di seconda classe o equiparata, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato delle carriere esecutive con qualica di applicato o equiparata.

È riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economico a favore del personale indicato nel comma precedente il servizio prestato presso altri enti locali nelle qualifiche indicate nel secondo comma del precedente articolo 41.

Contro il provvedimento del Consiglio comunale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale o dal veterinario provinciale.

Come vedete, onorevoli colleghi, in definitiva siamo perfettamente d'accordo. Però questo testo, anche se più lungo, mi pare più esplicativo.

DE LORENZO. Ma questi emendamenti modificano la legge originaria!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciamo il punto della situazione di fronte alla quale ci troviamo. La proposta di legge De Maria e Graziosi parte dal diritto acquisito, cioè dalla legge n. 151, immaginando che la legge n. 151 sia stata applicata. Quanto al fatto che il parere del Consiglio di Stato abbia dato luogo ad incertezze di interpretazione devo dire che i comuni più poveri del meridione l'hanno applicata e quelli più ricchi del nord non l'hanno applicata. Il che significa che il problema ha anche un'altra natura. Comunque, la proposta De Maria e Graziosi vuole estendere i benefici della legge n. 151 ad alcune categorie di sanitari dipendenti da enti locali che ne erano stati esclusi, e precisamente alle categorie seguenti: veterinari comunali capo, direttori di pubblico macello, veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria, nominati in seguito a concorso. Evidentemente il campo d'azione della proposta di legge De Maria e Graziosi è circoscritto.

Ella, onorevole sottosegretario, ci ha detto che, nello spirito, il Governo è d'accordo. Ma non basta questo! Il Governo dev'essere d'accordo anche su un testo formale. Ella però ci ha presentato una proposta che è profondamente diversa (anche se non nello spirito) dalla proposta De Maria e Graziosi, poiché ella prevede un campo di applicazione esteso ai medici condotti e ad altre categorie di sanitari che la proposta di legge De Maria e Graziosi non contempla.

Ora, delle due l'una: o il Governo stesso ritiene di cogliere quest'occasione per proporre alla Camera un provvedimento di più vasta portata, ed allora rinviamo la discussione di questa proposta di legge pregando il Governo di prendere opportuni contatti col Relatore per predisporre una serie di emendamenti che potrebbero anche essere discussi in sede di comitato ristretto ove lo si ritenesse opportuno; o il Governo accetta integralmente la proposta di legge De Maria e Graziosi.

È inoltre da tener presente che sono allo ordine del giorno due altre proposte di legge d'iniziativa, rispettivamente, dei colleghi Francesco Malfatti ed altri e De Lorenzo e Ferioli, le quali hanno contenuto non dico identico, ma analogo a quello della proposta De Maria e Graziosi. La differenza però c'è, perché queste proposte partono dalla constatazione che i miglioramenti economici previsti dalle leggi del 1959, del 1962 e del 1963, in favore dei dipendenti statali non sono stati estesi da molti comuni a tutti i propri dipendenti e perciò i proponenti chiedono che questi miglioramenti economici che sono stati concessi ad altri dipendenti comunali siano attribuiti anche ai sanitari di cui alla già citata legge n. 151. Si tratta d'un provvedimento, quindi, che ha anche un'altra natura e un'altra portata rispetto alla proposta De Maria-Graziosi, giacché qui si tocca il grosso problema dello adeguamento del trattamento economico e del « conglobamento » dei dipendenti comunali. Su questo problema il Ministero dell'interno ha forti perplessità; il Ministero della sanità ritengo che non abbia nessuna perplessità. Bisogna però che la Commissione interni ci dia il suo parere.

E allora proporrei di rinviare la discussione di quelle due proposte di legge (che sono all'ordine del giorno) in attesa del parere della Commissione interni e in attesa che il Ministero dell'interno ci faccia sapere l'entità dell'onore che i comuni dovrebbero affrontare.

Sottoporrei anche un'altra proposta al vostro esame, onorevoli colleghi: cioè di affrontare subito il problema della proposta di legge De Maria-Graziosi, sulla quale il Governo si è dichiarato in linea di massima favorevole e rinviare l'esame delle altre due proposte di legge; oppure, eventualmente, rinviare l'esame di tutte e tre le proposte di legge. Ma in realtà la proposta De Maria-Graziosi è di portata limitata e andrebbe approvata soltanto nella sua attuale formulazione, mentre le proposte De Lorenzo e Malfatti sono di portata più vasta.

Se invece il Governo insiste nel suo testo di modifica della proposta De Maria-Graziosi, allora sarebbe opportuno rinviare tutte e tre le proposte di legge.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Se ho ben capito, il problema trattato

dalle tre proposte di legge è uno, però si divide in tre quadri (diciamo così). Per due di questi quadri, cioè per la proposta Malfatti e per la proposta De Lorenzo, giustamente il signor Presidente ci dice di soprassedere in attesa del parere della Commissione interni.

PRESIDENTE. Il parere non è vincolante. Comunque, per discrezione, rinviamo nell'attesa del parere.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Quanto alla proposta di legge De Maria-Graziosi, siamo perfettamente d'accordo sullo spirito della proposta stessa. Però il Governo si permette di presentare questo nuovo testo (che poc'anzi ho letto) per evitare discrasie, disfunzioni e non esatte interpretazioni.

Ma dal momento che dobbiamo rinviare l'esame delle proposte di legge Malfatti e De Lorenzo in attesa del parere della Commissione interni, io penso che sia il caso di procedere ad un esame unico; e quindi, voi onorevoli colleghi della Commissione, avete ora il testo che il Governo vi propone. Esaminatelo tenendo presente che lo spirito di questa nuova dizione è perfettamente identico a quello che è lo spirito della proposta De Maria-Graziosi, nel senso cioè che siamo favorevoli alla proposta di legge De Maria-Graziosi.

SCARPA. Onorevole sottosegretario, se ella intende proporre un nuovo testo, deve presentare un regolare disegno di legge; altrimenti dovrebbe presentare un emendamento, che però non dovrebbe uscire dai limiti della proposta di legge. Ho invece la sensazione che il suo testo superi largamente quei limiti.

A proposito delle proposte di legge Malfatti e De Lorenzo, non avendo la Commissione interni fatto pervenire l'atteso parere entro il termine regolamentare, noi possiamo procedere nella discussione delle proposte stesse senza ulteriori attese. Ritengo comunque che la proposta di legge De Maria-Graziosi debba essere discussa separatamente dalle altre due proposte di legge.

DE LORENZO. Io ritengo che il testo proposto dal Governo non debba essere preso in considerazione, perché investe una materia ben più ampia di quella trattata dalla proposta di legge De Maria-Graziosi. Penso, d'altro canto, che la proposta di legge De Maria-Graziosi dovrebbe essere discussa congiuntamente con le proposte di legge Malfatti e De Lorenzo, poiché si riferiscono tutte all'applicazione della legge n. 151.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Ritengo anch'io che le tre proposte di legge si debbano discutere congiuntamente e prescindendo dal parere della Commissione interni. Quanto al testo proposto dal Governo, la Commissione potrebbe esaminarlo solo se presentato sotto forma di emendamento.

USVARDI. Ritengo che la soluzione migliore sia quella di esaminare il testo governativo in sede di comitato ristretto, il quale dovrebbe adempiere il suo compito entro due o tre giorni.

SPINELLI. Penso che si sia perduto molto tempo nell'applicazione della legge n. 151 perpetrando un'ingiustizia nei riguardi di alcune categorie. Bisogna cercare quindi di riguadagnare il tempo perduto.

Sono d'accordo sull'impostazione che è stata data da altri colleghi alla questione che ci occupa. Sono cioè d'accordo di discutere insieme le tre proposte di legge in modo da dar luogo ad un provvedimento più organico. Raccomando perciò di voler continuare la discussione e giungere alla conclusione, se possibile, entro oggi stesso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di voler decidere sui due punti che sottopongo al vostro esame. Vi è da una parte la proposta dell'onorevole Scarpa che prospetto ai fini dell'economia del nostro lavoro. Vi ho già detto che gli argomenti sono affini, ma non identici. La legge n. 151 non è stata applicata per alcune categorie: esattamente per i veterinari comuali capo, per i direttori di pubblico macello e per i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria. La proposta di legge De Maria-Graziosi chiede l'applicazione di quelle disposizioni anche a favore di queste categorie. Quindi l'argomento è delimitato e circoscritto e, se lo ritenete degno della vostra attenzione, pregherei il Governo di voler ritirare i suoi emendamenti.

Vi è poi un argomento analogo, quello delle proposte De Lorenzo e Malfatti sostanzialmente uguali, le quali muovendo dalla circostanza che la legge n. 151 è stata applicata solo parzialmente, perché alcuni benefici di detta legge non sono stati dati ai sanitari dei comuni, propongono di estendere ai predetti i benefici economici attribuiti agli altri dipendenti comuali in relazione agli aumenti dei dipendenti statali.

Io mi permetto di prospettare l'utilità di una gradualità di esame, proprio per l'economia dei nostri lavori. Se diciamo che la n. 151 non è stata applicata per alcuni sanitari (veterinari comunali capo, direttori di pubblico macello, veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione vete-

rinaria) e va perciò applicata anche a costoro, va bene. Se invece dite di voler esaminare tutto il problema della legge n. 151 ed esaminare il problema della estensione dei provvedimenti economici a tutti i dipendenti sanitari dei comuni, allora io vi dico che il rinvio è necessario perché il problema è più vasto.

Ditemi il vostro parere, onorevoli colleghi. Volete approvare la proposta De Maria-Graziosi, che è più limitata, oppure volete affrontare il problema dell'applicazione della n. 151 in tutta la sua estensione a tutti i sanitari? In tal caso bisogna pregare il Governo che ci presenti in maniera più comprensibile e direi più ovvia la sua proposta o progetto. Insomma, onorevoli colleghi, volete che si costituisca un comitato ristretto oppure volete approvare la proposta di legge De Maria-Graziosi?

CAPUA. Ritengo che un comitato ristretto possa entro mercoledì prossimo sottoporre al nostro esame un testo coordinato che tenga conto delle varie esigenze prospettate.

PRESIDENTE. Lei è dunque per il Comitato ristretto.

Desidero far presente ancora una volta che il problema della estensione della n. 151 è un problema più grosso rispetto a quello prospettato nella proposta De Maria-Graziosi perché è un problema che incide notevolmente sui bilanci dei comuni.

MALFATTI FRANCESCO. Nonostante che nell'ordine del giorno della nostra seduta siano poste insieme, queste tre proposte di legge sono invece diverse. Per quanto riguarda la proposta De Maria-Graziosi mi pare si debba decidere solo su due questioni. Siccome il Governo ha presentato un testo che almeno dal punto di vista formale è completamente diverso (si veda ad esempio il numero degli articoli mentre la proposta De Maria-Graziosi consta di un articolo unico), le soluzioni sono due: o il comitato ristretto (ma non mi pare necessario perché la proposta De Maria-Graziosi è sufficientemente chiara), oppure la si esamina subito e la si approva o meno.

Per quanto riguarda la mia proposta di legge e quella del collega De Lorenzo, mi pare che il Governo sia d'accordo.

Penso dunque che possiamo deliberare separatamente.

SCARPA. La mia proposta era quella di procedere a separata discussione delle tre proposte di legge. Sono cioè del parere che la proposta De Maria-Graziosi debba dar luogo ad una discussione che ritengo molto rapida e che le altre due proposte di legge debbano essere esaminate anche stamane, ma separatamente.

Sono d'accordo anche che le osservazioni o la nota (come chiamarla?) che il Governo ci ha presentato può esserci utile per l'eventuale integrazione di qualche norma delle proposte di legge.

Non capisco quindi il perché di un rinvio della sola proposta di legge De Maria al comitato ristretto. Tutte e tre le proposte comportano un onere per i comuni.

E allora procediamo a norma di regolamento: approviamo la proposta De Maria-Graziosi; procediamo poi all'esame congiunto delle proposte di legge De Lorenzo e Malfatti e vediamo se vi siano nel testo governativo elementi che possano essere utilmente inseriti.

PRESIDENTE. Mi pare che la maggioranza degli intervenuti sia favorevole alla prosecuzione della discussione secondo l'ordine del giorno, cioè all'esame separato della proposta di legge De Maria-Graziosi rispetto alle altre due proposte di legge.

Il Governo è d'accordo su questo punto?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. No, e ne spiego il motivo. Sulla proposta di legge De Maria-Graziosi il Governo si è permesso di preparare quel testo per arrivare ad una esemplificazione più chiara possibile di tutto questo settore, per eliminare tutti gli equivoci che ancora possano sorgere e tutte le pretestuosità che sono sorte e che possono sorgere ancora nell'applicazione di questi benefici della legge n. 151. Lo scopo del testo presentato dal Governo è quindi unicamente quello di agevolare ancor più la proposta di legge De Maria-Graziosi.

La Commissione è arbitra. Vuole la Commissione discutere adesso questo testo? Sulla proposta De Maria-Graziosi, ripeto, siamo d'accordo. La proposta governativa tende ad un maggiore chiarimento, a togliere ogni possibilità di equivoci e di discussioni nei comuni, nelle commissioni provinciali, nell'approvazone dei bilanci comunali, ecc.

Io sono d'accordo sulla proposta Usvardi di investire il comitato ristretto dell'esame del testo governativo.

PRESIDENTE. Desidero ricordare ancora una volta che il testo governativo investe una materia ben più ampia di quella trattata dalla proposta di legge De Maria e Graziosi, per cui dovrebbe essere eventualmente sostitutivo non solo di quella proposta di legge ma anche delle altre due, in modo da chiarire l'intera portata della legge n. 151.

LATTANZIO. Io proporrei di deferire lo esame di tutte le proposte di legge e del testo governativo a un comitato ristretto affinché entro mercoledì prossimo si possa giungere a chiarire definitivamente la portata della legge n. 151, che purtroppo non ha avuto applicazione univoca. Qualora il comitato ristretto non dovesse presentare tempestivamente un suo testo, la nostra Commissione potrà procedere alla discussione separata dei provvedimenti.

CAPUA. Mi associo alla proposta dell'onorevole Lattanzio.

SPINELLI. Io propongo che la Commissione prosegua la discussione attenendosi all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui ci sono tre o quattro argomenti che stiamo affrontando simultaneamente. C'è un problema economico, c'è un problema di carriera e c'è un problema di ricostruzione di carriere, tutti problemi che hanno riflessi economici che incidono sui bilanci comunali. La proposta De Maria-Graziosi riguarda solo i veterinari, mentre il testo del Governo parla di sanitari medici condotti e di carriere.

MALFATTI FRANCESCO. Ma ai soli fini del servizio prestato presso altri enti locali.

PRESIDENTE. Non è quindi nello stesso spirito della proposta De Maria-Graziosi, che estende i benefici della n. 151 solo ai veterinari.

Pongo in votazione la proposta di esaminare soltanto la proposta di legge De Maria-Graziosi e, successivamente, le altre proposte, seguendo cioè l'ordine del giorno.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta n. 2062, di cui do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151, sono estesi ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello ed ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria, nominati in seguito a concorso.

Il Governo ha presentato degli emendamenti (di cui è stata data lettura) sostitutivi di tutto il testo della legge n. 151. Si tratta infatti di emendamenti che non apportano modifiche alla proposta in discussione, ma la sostituiscono *in toto* procedendo alla sostituzione di due articoli fondamentali della legge n. 151 del 1963. Il Governo deve prendere atto che l'oggetto dei suoi emendamenti non ha a che fare con la proposta di legge De Maria-Graziosi, la quale non tocca la n. 151, ma ne estende i benefici a determinate categorie.

Chiedo quindi al Governo se non ritenga opportuno ritirare questi suoi emendamenti ed eventualmente presentare un disegno di legge.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho difficoltà ad ammettere che la proposta governativa supera i limiti della proposta di legge De Maria, in quanto tende a chiarire l'intera portata della legge n. 151 del 1963, allo scopo di fugare eventuali ombre in sede di interpretazione.

Spetta comunque alla Commissione decidere se discutere la sola proposta di legge De Maria (della quale del resto il Governo condivide lo spirito), o non piuttosto chiarire globalmente la portata della legge n. 151.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Poiché ritengo che il testo degli emendamenti governativi non tanto chiarisce la portata della n. 151 quanto ne modifica la sostanza, preferirei che quel testo fosse esaminato in sede di discussione delle proposte di legge Malfatti e De Lorenzo, e cioè dopo lo esame e la votazione della proposta di legge De Maria.

SCARPA. Sono d'accordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo del Governo.

(*Non è accolto*).

Dichiaro che il secondo emendamento deve considerarsi assorbito a seguito della votazione testé avvenuta.

La proposta di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono state apportate modificazioni, sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Malfatti Francesco ed altri: Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, relativa agli stipendi minimi del personale sanitario degli Enti locali (2004); De Lorenzo e Ferioli: Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, concernente modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Malfatti Francesco, Raffaelli, Rossi Paolo Mario e Amasio:

Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, relativa agli stipendi minimi del personale sanitario degli Enti locali; De Lorenzo e Ferioli: Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, concernente modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n, 1265.

Il relatore, onorevole Lattanzio, ha facoltà di svolgere la relazione alle due proposte di legge.

LATTANZIO, *Relatore*. Come i colleghi sanno, uno dei criteri informatori della legge n. 151 è stato quello di agganciare gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari e dei medici e veterinari condotti al coefficiente 271 relativo agli stipendi degli impiegati dello Stato e lo stipendio delle ostetriche al coefficiente 180. È chiaro che veniva rimessa alla discrezionalità dei consigli comunali la fissazione di coefficienti superiori; sembra però che tutti si siano fermati a quei minimi. Ma, a prescindere dall'applicazione così poco favorevole della n. 151, vi è da aggiungere che queste categorie non hanno goduto di alcuni benefici concessi agli impegati dello Stato aventi diritto ai coefficienti 271 e 180.

Le proposte di legge in esame, intese appunto a rimuovere questa ingiusta esclusione, chiedono che alle categorie in questione siano concessi i miglioramenti economici previsti dalle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1962, n. 176 e 28 gennaio 1963, n. 20, nonché i miglioramenti economici che le amministrazioni comunali e provinciali concedono ai propri dipendenti quando ne siano autorizzate dalla legge.

La Commissione interni ha fatto sapere varbalmente che la maggioranza di quel consesso si è pronunciata in senso contrario al provvedimento; ma io ritengo che la nostra Commissione debba comunque approvarlo.

Propongo altresì di considerare le due proposte di legge come cospiranti ad un unico testo che può essere rappresentato, per pura convenienza pratica, in quello della proposta di legge De Lorenzo e Malfatti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GENNAI TONIETTI ERISIA. È strano che la Commissione interni abbia dato parere sfavorevole. È strano, perché se è vero che i comuni sono gravati da oneri che noi stessi imponiamo loro, mi sembra veramente assurdo che ci si debba accanire contro un'unica categoria di dipendenti, quali sono gli ufficiali sanitari e condotti. Inoltre, non trovo nemmeno ragionevole che si lasci al consiglio comunale un potere discrezionale sulla scelta dei dipendenti comunali ai quali queste norme possano essere applicate. Vi sono poi alcuni ufficiali sanitari che hanno libertà di esercitare la professione perché non sono di ruolo, mentre quelli di ruolo questa libertà non hanno.

In conclusione, sono favorevole all'approvazione delle proposte di legge in esame.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Non è assolutamente vero nella realtà dei fatti che anche altri dipendenti degli enti locali non possano esercitare attività al di fuori di quella d'ufficio, perché attraverso il meccanismo sempre favorevole delle Giunte – che consentono di volta in volta ai funzionari attività esterne – anche il personale non sanitario ha questa facoltà. Non si vede dunque perché l'ufficiale sanitario non debba svolgere anche altra attività. Tutt'al più si può dire che la considerazione di questa eventuale libertà professionale dei sanitari e veterinari ha giustificato spesso l'atteggiamento di tutti quei comuni che non hanno garantito loro il trattamento minimo.

MALFATTI FRANCESCO. La prima questione è questa: nonostante che la n. 151 fissi i minimi e i consigli comunali possano concedere un trattamento anche al di sopra dei minimi, quasi nessun comune l'ha fatto.

Seconda questione: ci troviamo di fronte ad una iniquità macroscopica, perché abbiamo dipendenti da uno stesso ente, con uguali coefficienti e trattati in modo diverso. Non è possibile consentire « due pesi e due misure ».

È noto infatti che il trattamento dei dipendenti comunali è integrato dai seguenti benefici: assegno integrativo, assegno temporaneo, scala mobile. Se questi benefici sono stati estesi a tutti i dipendenti comunali, perché non si devono estendere anche ai medici condotti e alle ostetriche condotte che pure dipendono dai comuni?

Ma c'è una conseguenza gravissima accennata dal collega De Lorenzo e cioè: conglobato l'assegno temporaneo e quando si congloberà l'assegno integrativo (le 70 lire a punto), ci sarà chi non darà nemmeno il conglobamento perché dirà che manca l'oggetto, appunto perché non è stato precedentemente concesso l'assegno temporaneo e l'assegno integrativo.

Per questi motivi insisto nella proposta di legge.

DE LORENZO. Il *deficit* dei bilanci comunali è dovuto ad altri motivi. Bisogna comunque tener presente un altro fatto: che i concorsi per medici condotti cominciano ad essere vacanti, tanto che all'Ordine dei medici

pervengono richieste di medici interini. Diamo dunque questo beneficio a questi dipendenti, sia per evitare sperequazioni, sia per invogliare i sanitari ad assumere questi posti.

Vi è poi un rilievo da fare a proposito delle amministrazioni comunali, le quali tante volte danno luogo a queste sperequazioni per motivi politici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Alla richiesta interlocutoria rivoltami quando si discuteva della proposta di legge De Maria-Graziosi, cioè alla richiesta di un parere sulle proposte di legge De Lorenzo e Malfatti, io risposi di essere d'accordo sullo spirito di queste due proposte di legge. Confermo tale parere.

Ma a questo punto sorge in me uno scrupolo che – direi – trasferisco in voi della Commissione. Essendo stata approvata la proposta De Maria-Graziosi ed essendo quindi caduti i vostri scrupoli, non vi conviene – arrivati a questo punto – far vostra quella che era stata la proposta del Governo di emendamento all'articolo unico della proposta di legge De Martino-Graziosi ? A voi la decisione.

Io penso che il problema vada risolto organicamente. Scusate la mia presunzione, ma penso che con l'approvazione di queste tre leggine non avrete risolto organicamente il problema, perché ancora sussisteranno altri punti oscuri e punti di discussione che daranno adito a vertenze nei comuni. Non credete voi di poter far vostro il testo del Governo di cui avete detto che non era il momento opportuno per la presentazione ?

Quanto alle proposte di legge Malfatti e De Lorenzo, il Governo ritiene di accoglierle, riservandosi di proporre un emendamento inteso ad aggiungere tra i beneficiari del provvedimento i veterinari comunali capo, i direttori di pubblico macello e i veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il passaggio agli articoli avverrà nella proposta dell'onorevole De Lorenzo, la cui formulazione è più ampia.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo unico.

ARTICOLO UNICO.

Agli stipendi degli ufficiali sanitari, dei medici addetti agli uffici sanitari comunali, dei medici condotti, dei veterinari condotti e delle ostetriche condotte, di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 151, si applicano i miglioramenti economici previsti dalle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1962, n. 176 e 28 gennaio 1963, n. 20, con le medesime decorrenze stabilite dalla leggi stesse, nonché i miglioramenti economici con le Amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate dalla legge a concedere ai propri dipendenti, quando provvedano a farne concessione agli altri impiegati di ruolo.

Il Governo ha proposto il seguente emendamento: dopo le parole « veterinari condotti » aggiungere le seguenti parole: « dei veterinari comunali capo, dei direttori di pubblico macello, dei veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito dell'emendamento approvato, l'articolo risulta così formulato:

« Agli stipendi degli ufficiali sanitari, dei medici addetti agli uffici sanitari comunali, dei medici condotti, dei veterinari condotti, dei veterinari comunali capo, dei direttori di pubblico macello, dei veterinari adebiti ai vari serzizi di polizia, vigilanza ed ispezione sanitaria, delle ostetriche condotte, di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 151, si applicano i miglioramenti economici previsti dalle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1952, n. 176 e 28 gennaio 1963, n. 20, con le medesime decorrenze stabilite dalle leggi stesse, nonché i miglioramenti economici che le Amministrazioni comunali e provinciali sono autorizzate dalla legge a concedere ai propri dipendenti, quando provvedano a farne concessione agli altri impiegati di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (2525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari, approvato dalla XI Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Bartole, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Credo che questo disegno di legge possa trovare un aggancio con la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. L'articolo 5 di qualla legge pone alcuni divieti nella preparazione e vendita di alimenti o bevande e al comma *h*) dice che « il ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta... ».

È chiaro che il disegno di legge in esame si riferisce agli antiparassitari usati in agricoltura. La dizione è però troppo generica. Ora, poiché il parere della Commissione Giustizia ci costringe ad emendare il disegno di legge, con l'occasione possiamo modificare anche il titolo del provvedimento aggiungendo alla parola « antiparassitari ». le parole « usati in agricoltura ».

Ora, il disegno di legge dice: « Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del Codice penale e dell'articolo 4 del Codice di procedura penale », ecc.

Questi due richiamati articoli prevedono un obbligo di urgente denuncia da parte del medico. L'articolo 365 del Codice penale prescrive infatti al medico di fare immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria qualora abbia il sospetto che un decesso di persona alla quale abbia prestato la propria assistenza od opera professionale sia dovuto a delitto. E l'articolo 4 del Codice di procedura penale stabilisce l'obbligo del medico di presentare regolare referto al Procuratore della Repubblica entro 24 ore dal decesso.

Ora qui si intende obbligare i medici, i quali nell'esercizio della loro attività professionale siano chiamati a constatare casi di intossicazione da antiparassitari agricoli, a farne denuncia entro due giorni al medico provinciale nelle forme indicate alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 del disegno di legge. La denuncia deve essere fatta immediatamente; questo, con riferimento all'articolo della legge-quadro che citavo poco fa, per mettere il ministero in condizione di stabilire tutte le opportune norme di prevenzione, anche in vista di prevenire i danni di un trattamento di irrorazione antiparassitaria dei vegetali anche ai fini della loro commestibilità.

Sappiamo quanto frequenti siano i casi di intossicazione soprattutto da esteri fosforici e da cloroderivati. Basta anche un po' di vento, che trasporti i vapori durante l'irrorazione, per assorbire involontariamente il tossico.

Qui entra in ballo il parere della Commissione Giustizia, la quale, anche in relazione alle disposizioni del testo unico, propone che si stabilisca che la denuncia da parte del medico debba avvenire immediatamente. E mi pare che questa osservazione si debba senza altro accogliere.

Inoltre, la Commissione Giustizia ha espresso altri due suggerimenti. Innanzi tutto propone che al secondo comma dell'articolo 1, là dove si stabilisce che « nella denuncia dovranno essere indicati: *a*) prenome e cognome, domicilio e professione della persona o delle persone intossicate » siano sostituite le parole: « nome, cognome e residenza », in quanto il termine « prenome » è ormai desueto nella nostra legislazione.

In secondo luogo, la predetta Commissione ha rilevato l'opportunità che l'ammenda stabilita nell'articolo 2 nella misura « da lire 3 mila a lire 9 mila » venga portata « da lire 20 mila a lire 2200 mila ».

Nel proporre quindi l'approvazione del disegno di legge e nel constatare come esso sia urgente ma viene presentato con un certo ritardo che non mi so spiegare, presento nel contempo un emendamento a titolo personale, volto a modificare il titolo con la specificazione che si tratta di prodotti antiparassitari « usati in agricoltura » e faccio mie le osservazioni trasmesseci dalla Commissione Giustizia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bartole della sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPINELLI. Per quanto riguarda il titolo, concordo con il relatore. Però, secondo me, sarebbe meglio dire « antiparassitari usati in agricoltura » anziché « agricoli », perché per l'intossicazione da antiparassitari deve con questo disegno di legge intendersi intossicazione derivante dall'uso degli antiparassitari stessi. Se invece diciamo « antiparassitari agricoli », possiamo anche pensare ad avvelenamenti avvenuti anche per ingestione od altro. Qui ci si riferisce invece soltanto all'uso degli antiparassitari in agricoltura (*paratiol*, *paramitiol*, ecc.). Come infatti il relatore ci ha detto, mentre un operaio esegue l'irrorazione, basta un colpo di vento per fare spostare una nuvola di antiparassitario da una parte all'altra, e l'operaio può intossicarsi attraverso l'assorbimento di questo per via respiratoria. Ma bisogna distinguere questo meccanismo di intossicazione da quello per

ingestione di cibi. Per esempio, nella nostra zona questo trattamento antiparassitario si fa per gli agrumi, in mezzo ai quali vi sono anche alberi da frutto. Accade così che qualche sventurato possa mangiare della frutta che ha subito il trattamento antiparassitario in quanto l'albero era vicino a quelli degli agrumi irrorati: va incontro ad avvelenamento da liquido antiparassitario.

Ora, casi di questo genere rientrano nell'ambito dell'obbligo previsto per il medico in questo disegno di legge oppure devono, invece, rientrare nell'ambito dell'obbligo della denuncia di intossicazioni da ingestione di sostanze nocive? Desidererei un chiarimento su questo punto, per quanto io sia d'avviso che bisogna considerarli estranei a questo disegno di legge.

GASCO. Sono d'accordo con il relatore sulla necessità di meglio specificare il titolo del disegno di legge.

Quanto all'emendamento proposto dalla Commissione Giustizia e accolto dal relatore, mi sembra che l'avverbio « immediatamente » riferito al termine per la denunzia sia troppo rigido.

Circa il punto *b*) dell'articolo 1, in cui si fa obbligo di indicare il prodotto che ha determinato l'intossicazione, ritengo che il medico possa anche non essere in grado di fare un simile accertamento e che in questo caso si debba piuttosto parlare di avvelenamento generico.

PASQUALICCHIO. Sono d'accordo con il relatore sull'opportunità di indicare nella denunzia nome, cognome e residenza.

Quanto alla denunzia, non ha nessuna importanza stabilire un termine di due giorni o di 24 ore.

Sono comunque favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Ritengo che non sia opportuno stabilire un limite di tempo per la denunzia, perché l'indagine (che può essere non soltanto clinica) può richiedere più delle 24 ore.

CAPUA. Io non vedo quale innovazione porti questo disegno di legge rispetto alla legislazione vigente. Gli avvelenamenti devono essere sempre denunziati. Basterebbe una circolare che richiamasse al rispetto delle leggi esistenti.

DE LORENZO. A me sembra che le denunzie non abbiano altro scopo che quello statistico. Bisogna peraltro notare che questo nuovo obbligo andrà ad appesantire ulteriormente il lavoro del povero medico. Comunque, non è che io sia contrario in linea di massima alla denunzia; sono piuttosto contrario, invece, alla fissazione di un termine troppo breve.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Imponendo l'obbligo della denunzia, il provvedimento si propone di chiarire ogni eventuale equivoco.

Il Governo accetta l'emendamento Bartole inteso ad aggiungere alle parole « antiparassitari » le parole « usati in agricoltura ».

Quanto all'opportunità di stabilire o meno un termine per la denunzia, il Governo si rimette alla Commissione.

BARTOLE, *Relatore*. Dando inizio alla mia modesta relazione, ho detto poc'anzi che questo disegno di legge trova origine e spiegazione nella lettera *h*) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, là dove si dice che per i fitofarmaci « il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta », ecc. Ora, siccome si sono verificati degl'inconvenienti, il Ministero ha ritenuto di dover presentare questo disegno di legge, anche a fini statistici.

Io sono perfettamente convinto che non c'era bisogno di questo disegno di legge. (*Approvazioni*). Però è stato approvato dal Senato e con carattere d'urgenza. Adesso tocca alla Commissione decidere.

Io sono convinto che sia negli adempimenti del ministero quello di stabilire le norme sulla prevenzione in questa materia. Ma se il ministero non ha ritenuto di avere fra le sue competenze e poteri quelli da impiegare ai fini della prevenzione e chiede ai medici l'ausilio per raccogliere dei dati statistici, ritengo che il problema sia di sufficiente larghezza, ancorché pensi che se si trattasse di soli fini statistici il ministero potrebbe provvedere anche mediante circolari. Comunque, il Governo ritiene di aver bisogno della collaborazione del corpo sanitario per mettere in opera criteri di prevenzione che finora non sono stati attuati.

Detto questo, onorevole Spinelli, le dirò che qui si vuol delimitare un trattamento antiparassitario senza guardare all'elemento volontario e subiettivo. Lo scopo del provvedimento è quello di pervenire ad un'elencazione di motivi curativi e preventivi, ecc.

CAPUA. E allora si fa un congresso e si discute scientificamente!

BARTOLE, *Relatore*. Se vogliamo conoscere quali prodotti hanno determinato intossicazioni, quale sintomatologia si è avuta e quali metodi terapeutici sono stati messi in atto, ritengo sia indifferente stabilire se l'intossicazione derivi da ingestione diretta o indiretta della sostanza tossica.

Ciò detto, decidete voi, onorevoli colleghi, se approvare o no il provvedimento.

Anche l'osservazione della Commissione giustizia circa la denuncia immediata trova riscontro nel testo unico delle leggi sanitarie, il cui articolo 154 impone al medico l'obbligo dell'immediata denuncia allorché venga a conoscenza di casi di malattie infettive o diffusive.

Mi sembra poi rilevante l'osservazione del collega Gasco, dato che non sempre è facile da parte del medico identificare quale effettivamente sia stato il prodotto che ha determinato l'intossicazione. Sarebbe quindi utile precisare alla lettera *b*) dell'articolo 1 del disegno di legge che può trattarsi anche di un « sospetto prodotto », dicendo: « il prodotto o il sospetto prodotto che ha determinato l'intossicazione ».

Ciò detto, rileverò che le osservazioni che sono state qui fatte sono quelle che io stesso ho avanzate, anche in sede di discussione dei bilanci della Sanità, sulla pericolosità di questi fitofarmaci, richiamando l'attenzione sul fatto che, mentre il farmacista non può tenere in farmacia – se non sotto determinati controlli – dei veleni molto meno pericolosi di questi, qualsiasi consorzio agrario vende questi prodotti di grande tossicità.

V'è dunque tutto un problema di norme disciplinari che deve far capo al Ministero della sanità e che il Ministero della sanità non può scaricare sulla responsabilità del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Però, purtroppo, tutte le volte che abbiamo denunciato casi di estrema gravità quali quelli di morte di bambini per aver respirato vapori d'una nube di esteri fosforici, il Ministero della sanità ha risposto scaricando la responsabilità sul Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Io ritengo che – invece – la responsabilità in questo campo sia del Ministero della sanità.

Detto questo, ripeto che il problema si sarebbe potuto risolvere da parte del ministero anche mediante circolare, e ripeto che il provvedimento è comunque tardivo perché la legge del 1962 poneva obblighi precisi. Ma, pur riconoscendo tutte queste carenze e lacune cui il Governo intende oggi ovviare in una forma che pur si può discutere, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato con le modifiche proposte dalla Commissione Giustizia, la quale le ha proposte a titolo vincolativo in quanto condiziona il suo parere favorevole al disegno di legge all'accoglimento delle sue proposte. Si tratterebbe dunque di stabilire l'obbligo della immediata denuncia anziché della denuncia entro due giorni. Ma questo non è un problema. Non vedo in quali difficoltà vengano a trovarsi i medici.

Infine, d'accordo con quanto ha osservato il collega Gasco, ritengo opportuno che alla lettera *b*) dell'articolo 1 si parli di prodotto « o presunto prodotto » « o sospetto prodotto ».

Concludendo, invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio agli articoli.

(*Non è approvato*).

Il disegno di legge sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge De Maria e Graziosi: « Estensione ai veterinari comunali capo, ai direttori di pubblico macello e ai veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione sanitaria delle provvidenze previste dalla legge 15 febbraio 1963, n. 151 » (2062).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Testo unificato delle proposte di legge Malfatti: « Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151 relativo agli stipendi minimi del personale degli enti locali » (2004);

De Lorenzo: « Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, concernente modifica-

zioni degli articoli 41, 66, 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (2191).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese, Alboni, Balconi Marcella, Barba, Bartole, Biagini, Cappello, Capua, Cattaneo Petrini Giannina, Cuttitta, De Lorenzo, De Maria, Di Mauro Ado Guido, Gasco, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Messinetti, Monasterio, Morelli, Pasqualicchio, Scarpa, Sorgi, Spinelli, Tantalo.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI